

N. R.G. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

Sezione V CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliato presso il difensore avv. [REDACTED]

ATTORE

contro

Controparte_1 **già** *Controparte_2*
[...]
(C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED], elettivamente domiciliata presso il difensore avv. [REDACTED]

Controparte_3 (C.F. *P.IVA_2*), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED], elettivamente domiciliata presso il difensore avv. [REDACTED]

CONVENUTE

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

Voglia l'ill.mo Tribunale Ordinario di Brescia, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa:
accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la nullità dei contratti di polizza Italiana

Assicurazioni n. [REDACTED] e, per l'effetto, condannare le parti convenute, in via solidale, alla restituzione in favore del Sig. *Parte_1* di tutte le somme da costui versate a titolo di premio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del versamento a quella dell'effettiva restituzione;

condannare in ogni caso le società convenute, in via tra di loro solidale, al risarcimento dei danni tutti sofferti dal Sig. *Parte_1* in conseguenza delle illegittime condotte alle stesse ascritte e contestate nella misura di €. 181.000,00 ovvero nella maggior o minore misura determinata in corso di causa;

il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi leali dalla data del versamento al saldo.

In ogni caso, condannare le società convenute al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

In via istruttoria.

A. L'attore chiede ammettersi prova per interpello formale e per testi sul capitolato in fatto di cui all'atto di citazione, dandosi per anteposta ad ogni frase di detti punti divisa dal punto la locuzione: "Vero che" ed espungendo le locuzioni valutative non concernenti circostanze di fatto, nonchè sui seguenti ulteriori capitoli di prova:

1. "Vero che il Sig. *Parte_1* per far fronte ai versamenti dei premi richiesti con riferimento alle polizze *Controparte_3* richiedeva un prestito personale al fratello Sig. *Parte_2* [...] ;

2. "Vero che il Sig. *Parte_3* dichiarava che il premio assicurativo con riferimento alle polizze *Controparte_3* era unico e non ricorrente".

Si indicano quali testimoni: Sig. *Parte_2* residente in [REDACTED]

Per parte convenuta *Controparte_1*

"1.- In via preliminare di merito: accertare e dichiarare l'infondatezza in diritto della domanda attorea, e per l'effetto respingerla, essendo errato il provvedimento giudiziale richiesto per i motivi dedotti in narrativa;

2.- Subordinatamente, in via preliminare di merito: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla convenuta, *Controparte_1* in persona dei legali rappresentanti,

Sig. *Controparte_2* e Sig.ra *CP_2* in relazione alle domande svolte nel presente giudizio, per le ragioni dedotte in narrativa;

3.- Nel merito, in via principale: previa ogni più opportuna declaratoria, rigettare integralmente le domande attoree siccome infondate in fatto ed in diritto, per i motivi di cui al presente atto;

4.- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari;

- In via istruttoria: si presenta, seguitamente all'irrituale disconoscimento ex adverso ai sensi dell'art. 215 c.p.c., istanza di verifica giudiziale incidentale ai sensi dell'art. 216 cpc intendendo la presente difesa valersi dei documenti disconosciuti da parte attrice (docc. 2 e 3 parte attrice).

Si offrono in comunicazione, ai fini dell'istanza di verifica qui richiesta, le seguenti scritture prodotte in copia fotostatica e ritualmente acquisite al processo:

1) Modulo di richiesta di switch della Polizza [redacted] e Modulo di richiesta di switch della Polizza [redacted] (doc. 15 e doc. 20);

2) Proposta n° [redacted] Questionario per la Valutazione dell'Adeguatezza del contratto, Modulo di Dichiarazione per impegni finanziari del soggetto pagatore di importo annuo maggiore o uguale a 3.000 euro e Modulo di Autorizzazione al pagamento tramite addebito diretto SEPA del 08/04/2021 rilasciati per la polizza [redacted] (doc. 16);

3) Assegno bancario n° [redacted] tratto su [redacted] con traente il Sig. *Parte_1* e Beneficiaria la Compagnia [redacted] per euro 5.000,00 (doc. 17).

I primi documenti (docc. 15 e 20) sono offerti in comparazione in quanto fatti siglare all'attore da parte di altra consulente di *CP_1* Sig.ra *Parte_4* il 31/05/2024, quindi molto tempo dopo la stipula del contratto disconosciuto.

Quanto al doc. 20 è poi esplicitamente proveniente e sottoscritto dalla parte che ne ha riconosciuta la stipula e sottoscrizione nel proprio atto di citazione. Il secondo documento è offerto in comparazione in quanto esplicitamente proveniente e sottoscritto dalla parte che ne ha riconosciuta la stipula e sottoscrizione nel proprio atto di citazione. Il terzo documento, ossia l'assegno n° [redacted] del 31/12/2018 tratto su [redacted] con traente il Sig. *Parte_1* è offerto quale mezzo di prova utile. Trattasi di documento incontestabilmente proveniente dal Sig. *Parte_1* e ritualmente acquisito al processo.

Si chiede, ai fini dell'istanza di verifica qui richiesta, che l'Ill.mo Giudice disponga l'ordine di esibizione dei seguenti documenti di comparazione in originale:

1) Alla *Controparte_3*, in persona del legale rappresentante pro-tempore, l'originale del Modulo di richiesta switch della polizza [REDACTED] di cui al doc. 15 di *CP_1*

2) Alla *Controparte_4*, in persona del legale rappresentante pro-tempore, l'originale dei Moduli di dichiarazione per impegni finanziari del soggetto pagatore di importo annuo maggiore o uguale a 3.000,00 euro e del Modulo di autorizzazione al pagamento tramite addebito SEPA del 08/04/2021 della polizza [REDACTED];

3) Alla [REDACTED] (ora *Parte_5*), in persona del legale rappresentante pro-tempore, l'originale dell'assegno n° [REDACTED] tratto su [REDACTED] sottoscritto dal Sig. *Parte_1* [...] avente per beneficiaria la FWU.

4) Al Sig. *Parte_1* la sua carta d'identità;

Si chiede che l'Ill.mo Giudice, solo qualora lo ritenga necessario, disponga CTU grafologica ai fini della verifica delle scritture private sconosciute.

Si chiede che l'Ill.mo Giudice accerti e dichiari l'inammissibilità dei documenti 4, 5, 6 e 7 di parte attrice, per i motivi di cui in narrativa.

-Si chiede di essere ammessi alla prova per interpellato formale e per testi sui seguenti capitoli di prova:

1) Vero che il Sig. *Parte_3* conosceva ed era consulente assicurativo di fiducia del Sig. *Parte_1* sin dai tempi della collaborazione con *Controparte_5* prima di approdare in *Controparte_1*

2) Vero che il Sig. *Parte_3* vendeva al Sig. *Parte_1* ai tempi della sua collaborazione con *CP_5* prodotti assicurativo-finanziari di *Controparte_5* sia a premi unici, denominati [REDACTED] che a premi ricorrenti, denominati [REDACTED] *CP_5* ;

3) Vero che il Sig. *Parte_1* sin dai tempi della sottoscrizione delle polizze [REDACTED] *CP_5* " accettava di legare la copertura assicurativa caso morte ai parametri variabili di mercato;

4) Vero che le polizze [REDACTED] investono parte del capitale in Fondi Esterni, segnatamente in una Linea di investimento scelta dal contraente, su cui non vi è garanzia di restituzione dell'intero capitale versato;

5) Vero che prima di stipulare, per il tramite di *CP_1* i prodotti di *CP_3* [REDACTED], il Sig. *Parte_1* aveva investito in altri prodotti finanziari, segnatamente i Fondi comuni di

investimento mobiliare di *CP_6* su cui non vi è garanzia di restituzione dell'intero capitale versato e legato all'andamento dei mercati finanziari;

6) Vero che nel 2018 il Sig. *Parte_1* decideva di farsi assistere dal suo consulente di fiducia, Sig. *Parte_3*, una volta trasmigrato in *Controparte_1*

7) Vero che il Sig. *Parte_1* comunicava al Sig. *Parte_3* di disporre di una importante capacità patrimoniale, dislocata tra prodotti assicurativo-finanziari, altri investimenti in Fondi Comuni di investimento mobiliare di *CP_6* il proprio conto corrente e ulteriori disponibilità dei propri familiari (genitori);

8) Vero che in data 31/05/2024 la consulente di *CP_1* Sig.ra *Parte_4* raccoglieva la volontà del Sig. *Parte_1* di effettuare lo Switch dei Fondi originariamente scelti nella polizza (doc. 15) e già pagata per due annualità;

9) Vero che in data 24/06/2024 la consulente di *CP_1* Sig.ra *Parte_4* raccoglieva la volontà del Sig. *Parte_1* di effettuare un versamento integrativo di euro 2.500,00 ulteriore rispetto alle due annualità corrisposte nella polizza [REDACTED] (doc. 11);

Si indicano a testi: - Sig. *Parte_3* (CF: *C.F._2*), residente in [REDACTED]; Ad ogni buon conto, nel caso in cui parte attrice deducesse prove orali e l'Ill.mo Giudice le ritenesse ammissibili e rilevanti, parte convenuta chiede sin d'ora di essere ammessa a prova contraria diretta per testi sui capitoli ex adverso articolati e si riserva di dedurre ulteriore prova contraria indiretta, e di indicare i nominativi dei testi a prova contraria sia diretta che indiretta nella prossima memoria.”

Per parte convenuta *Controparte_7*

[...] : previa ogni più opportuna declaratoria, respingere le domande del Sig. *Parte_1*

[...] in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in atti.

IN SUBORDINE, NEL MERITO: nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertata una qualsivoglia voce di danno risarcibile e/o restitutoria a favore dell'attore, si chiede, che, accertata e dichiarata la responsabilità di *Controparte_2*, C.F./P.I. *P.IVA_1*, con sede legale in [REDACTED], domicilio digitale *Email_1* per le condotte lamentate da parte attrice, la stessa sia condannata in via di regresso a rifondere a *Controparte_3* qualsivoglia somma quest'ultima fosse

tenuta a versare al Sig. *Parte_1*, in ragione della solidarietà prevista dall'art. 1228 c.c., dalle stesse invocato nel presente giudizio.

IN OGNI CASO: spese e compensi di causa integralmente rifusi, rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

IN VIA ISTRUTTORIA INCIDENTALI: nell'ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere ammissibile la richiesta di disconoscimento delle sottoscrizioni del sig. *Pt_1* apposte ai documenti depositati sub 2 e sub 3 da parte attrice, si chiede ammettersi procedimento di verifica ex art. 216 c.p.c. intendendo la *Controparte_8* avvalersi dei documenti contestati e di conseguenza: si offre quale scrittura comparativa l'originale della documentazione relativa al rapporto non disconosciuto n. XXXXXXXXXX, di cui si chiede l'autorizzazione alla produzione. ammettere una consulenza tecnica grafologica volta all'accertamento della attribuibilità al sig. *Parte_1* delle sottoscrizioni disconosciute, qualora l'Ill.mo Giudice lo dovesse ritenere necessario; autorizzare la produzione in originale della documentazione prodotta dalla scrivente difesa sub) 3, recante le sottoscrizioni del Sig. *Parte_1* relativamente ai rapporti disconosciuti n. XXXXXXXXXX

IN FATTO E IN DIRITTO

I. Le allegazioni di parte attrice

Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'odierno attore allegava di aver sottoscritto, per il tramite dell'intermediario *Controparte_2* (ora *CP_1* e dei suoi collaboratori, una pluralità di prodotti assicurativi e finanziari emessi in parte da *[...]* *Controparte_3* comportanti complessivamente obblighi di versamento di premi periodici di rilevante entità in rapporto al proprio reddito.

L'attore allegava che la stipulazione dei contratti era avvenuta senza adeguata informazione circa la natura dei prodotti, le modalità di versamento dei premi, la loro ricorrenza, nonché i rischi connessi agli investimenti, senza alcuna valutazione di adeguatezza degli investimenti proposti e in assenza di consegna della documentazione contrattuale e informativa relativa alle polizze sottoscritte.

Precisava l'attore che le sottoscrizioni erano state effettuate nel tempo (anni 2018–2021) mediante la proposta di diverse polizze vita e di investimento, alcune a premio ricorrente pluriennale e una a premio unico, per un importo complessivo versato pari a euro 181.000,00, con ulteriore esposizione a obblighi di pagamento successivi.

con articolata composizione patrimoniale e investimenti diversificati.

Allegava che le polizze oggetto di causa erano state sottoscritte dall'attore nell'ambito di un rapporto fiduciario con il consulente, con piena conoscenza delle caratteristiche dei prodotti e delle modalità di versamento dei premi, nonché sulla base di documentazione precontrattuale e questionari di profilazione regolarmente compilati.

Deduceva l'inammissibilità del disconoscimento della sottoscrizione e, in ogni caso, la superfluità, richiamando il comportamento successivo dell'attore, consistente nel pagamento dei premi e nella gestione attiva delle polizze, quale elemento idoneo a integrare ratifica dei contratti.

Contestava la sussistenza del danno, rilevando che le polizze erano ancora in essere e non risolte, con conseguente mancata concreta perdita patrimoniale contestando altresì l'*an* ed il *quantum* delle richieste restitutorie e risarcitorie.

III. La costituzione di *Controparte_3*

Si costituiva *Controparte_3* allegando che, sulla base della documentazione contrattuale e precontrattuale prodotta, le polizze risultavano sottoscritte nel rispetto della normativa vigente e corredate dalle dichiarazioni relative alla coerenza dei prodotti con le esigenze del contraente, conformemente alla disciplina IVASS segnalando che l'attore era stato informato delle caratteristiche dei prodotti e avrebbe avuto esperienza e capacità economica adeguate alle operazioni poste in essere richiamando la pregressa operatività assicurativa dell'attore quale elemento ricostruttivo del rapporto.

Con riferimento al disconoscimento delle sottoscrizioni relativo a due polizze, la difesa della Compagnia deduceva il difetto dei requisiti di specificità e determinatezza richiesti dall'art. 214 c.p.c., atteso che l'attore aveva operato un disconoscimento indifferenziato su una pluralità di documenti.

In via subordinata, formulava istanza di verifica delle scritture ex art. 216 c.p.c. e richiesta di consulenza tecnica grafologica.

Allegava che le polizze effettivamente contestate comportavano premi complessivi per euro 74.500, indicando il valore di riscatto delle stesse alla data indicata e deducendo che l'ammontare eventualmente recuperabile non coincideva con quanto richiesto dall'attore.

Veniva inoltre proposta domanda di manleva nei confronti dell'agenzia *CP_1* affinché, in caso di eventuale condanna, questa fosse chiamata a rifondere quanto pagato all'attore in via di regresso, ai sensi dell'art. 1228 c.c.

Chiedeva pertanto il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, la condanna dell'agenzia

intermediaria alla manleva, con richiesta di rifusione delle spese di lite.

IV. Le eccezioni di carenza di legittimazione passiva

Le eccezioni di carenza di legittimazione passiva in quanto eccezioni pregiudiziali, seppure proposte da *CP_1* in via subordinata devono essere esaminate in via preliminare.

Ciò posto le eccezioni di carenza di legittimazione passiva sono infondate.

Come noto la sussistenza del presupposto processuale della legittimazione passiva deve essere valutato alla luce delle mere allegazioni di parte attrice sicché, a fronte della mera proposizione della domanda di dichiarazione di nullità di contratti conclusi con *Controparte_3* per il tramite di *CP_1* [...] e a fronte di asserite condotte illecite di quest'ultima, la legittimazione processuale deve ritenersi sussistente in considerazione della mera domanda formulata da parte attrice di accertamento della nullità dei contratti e di ripetizione e risarcimento del danno.

Altra e diversa valutazione è quella che attiene l'effettiva titolarità del lato passivo del rapporto obbligatorio dedotto in atti ma tale valutazione attiene al merito della vertenza.

V. Le domande di nullità

Parte attrice ha formulato domanda di nullità di tre distinti contratti sul presupposto della violazione, ad opera dell'intermediario, del dovere di informativa e del dovere di valutare l'adeguatezza degli investimenti proposti.

In disparte da ogni considerazione in merito alla natura dei tre contratti oggetto della domanda di nullità e della sussistenza o meno delle violazioni ascritte, come correttamente rilevato da parte convenuta, le violazioni contestate, se anche sussistenti, non possono determinare la nullità dei contratti ma solo la loro risoluzione.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte sin dal 2007 hanno statuito che la violazione degli obblighi di condotta nel collocamento di prodotti finanziari non rientra in nessuno dei tre commi di cui all'art. 1418 cod. civ. ed, in generale, non interferisce con la fase genetica dei contratti, non comportandone la radicale nullità.

In conformità alla pronuncia di cui sopra la violazione degli obblighi di condotta dell'intermediario può, al più, determinare una violazione delle obbligazioni gravanti sull'intermediario idonee a sostenere in una domanda di risoluzione.

Non potendo il Giudice riqualificare la domanda di dichiarazione di nullità in domanda di risoluzione

contrattuale la domanda per come formulata in atto di citazione deve essere respinta.

Parte attrice, disconosciuta in atto di citazione l'autografia delle scritture apposte in calce alla documentazione relativa ai contratti, n. [REDACTED], nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. ha allegato la nullità di tali contratti anche per vizio di forma.

Tale domanda deve ritenersi ammissibile anche se le ragioni della invalidità allegate con la memoria ex art. 171 ter c.p.c. sono diverse da quelli indicate nell'atto di citazione.

La Suprema Corte ha statuito che *"la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali"*. (cfr. C. Cass. 12310 del 2015).

Deve inoltre essere rilevato che i contratti di finanziamento, a differenza dei contratti di assicurazione, sono sottoposti al vincolo di forma scritta a pena di nullità (rilevabile d'ufficio in favore investitore) sicché, in assenza di autografia, il contratto di investimento deve ritenersi nullo, nullità non sanabile dal mero adempimento diversamente da quanto allegato dalla difesa CP_1 peraltro richiamando una sentenza della Suprema Corte (nr. 367/2005) che ha definito un procedimento nel quale non si verteva in tema di ratifica di contratto nullo.

Sul punto basta, in ogni caso, infatti il richiamo a quanto statuito dall'art. 1423 cod. civ.

Né ha rilievo la circostanza che, in materia di intermediazione finanziaria, la giurisprudenza riconosca l'obbligatorietà della forma scritta con riguardo al solo contratto quadro, considerando che non risulta che i contratti in esame siano stati conclusi in esecuzione di un contratto quadro volto a disciplinare l'attività di intermediazione finanziaria.

VI. I contratti nr. [REDACTED]: qualificazione

E' tra le parti in contestazione la natura dei contratti per cui è causa qualificati da parte convenuta quali contratti assicurativi e da parte attrice quali contratti di investimento.

La difesa delle convenute, infatti, qualificano i contratti in esame quali contratti di assicurazione richiamando, quanto alla difesa di Controparte_3 la giurisprudenza unionale in merito alle c.d. polizze unit-linked.

Sul punto si è recentemente espressa la Suprema Corte che ha statuito che *"La polizza "unit-linked"*

può essere qualificata come contratto di assicurazione sulla vita non già per la sua formale definizione data dalle parti, ma in ragione della copertura del rischio demografico e della previsione di un indennizzo parametrato alle tavole di mortalità in base all'età dell'assicurato, così da garantire al beneficiario, nel caso di morte ante tempus, il conseguimento di un apprezzabile vantaggio; conseguentemente, se la polizza prevede, in caso di morte del portatore del rischio, che il beneficiario possa non ottenere alcun indennizzo (o conseguirne uno irrisorio) in considerazione dell'andamento dei valori mobiliari in cui è stato investito il premio, va esclusa la natura di contratto di assicurazione ex art. 1882 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la riconducibilità di una polizza "unit-linked" alla categoria del contratto di assicurazione sulla vita, accertando, in fatto, che il contratto consisteva in un mandato ad investire, che l'assicurato poteva perdere l'intero capitale e che l'indennizzo previsto per l'evento morte era del tutto trascurabile)" (cfr. C. Cass. 21022/2024) precisando in parte motiva che "1.4.1. In primo luogo, le assicurazioni sulla vita in cui l'obbligazione dell'assicuratore è fatta dipendere dalla fluttuazione di valori finanziari non costituiscono un genus omogeneo. Sotto la denominazione "unit-linked" o "index-linked" la prassi commerciale accomuna contratti con le previsioni più disparate: con rischio per il beneficiario di perdita totale del capitale versato o (in caso di avveramento del rischio) dell'indennizzo; con rischio di perdita parziale; con capitale garantito (Sez. 1 - , Ordinanza n. 9418 del 09/04/2024). Dunque la circostanza che le parti abbiano qualificato una polizza come "unit-linked" non basta per qualificare quel contratto come "assicurazione", in virtù del millenario principio plus valet quod agitur, quam quod simulate concipitur.

1.4.2. In secondo luogo, un contratto di assicurazione sulla vita non consiste in uno scambio di moneta attuale in cambio di moneta futura: altrimenti costituirebbe un mutuo. Nemmeno consiste nella promessa di pagamento d'una somma di denaro a fronte d'un evento futuro e incerto: altrimenti costituirebbe una scommessa. A qualificare un contratto come "assicurazione sulla vita", pertanto, non basta né la previsione dell'obbligo dell'assicuratore di pagare una somma di denaro nel caso di morte del portatore di rischio; né la previsione che l'indennizzo sia superiore al valore delle quote possedute dall'assicurato al momento dell'avverarsi del rischio. Non basta la prima, perché un contratto di assicurazione è tale se l'obbligazione dell'assicurato e quella dell'assicuratore sono basate sulla tecnica assicurativa: ovvero la comunione dei rischi, l'accantonamento del premio puro, il calcolo del rischio. Non basta la seconda, perché, se è vero che l'assicurazione sulla vita è un contratto duttile che può avere cause diverse (non solo previdenziale, ma anche - ad es. - di liberalità,

di regolazione dei rapporti successori, solutoria, risarcitoria), non è men vero che la tecnica della comunione dei rischi impone che l'indennizzo sia determinato su base statistica, e che di conseguenza l'assicurazione vita poggi su un "rischio demografico". Questo non consiste - al contrario di quanto deduce la ricorrente - semplicemente nel prevedere il pagamento di una somma di denaro in caso di morte. Il rischio demografico ha per presupposto la parametrizzazione dell'indennizzo alle tavole di mortalità in base all'età del portatore di rischio, e per effetto la previsione d'un indennizzo che abbia una reale utilità per l'assicurato nel caso di morte ante tempus. Ha una reale utilità l'indennizzo che rappresenti per il beneficiario un vantaggio apprezzabile, e tale non è quello che consista nella mera restituzione dei premi versati; oppure nella mera restituzione del controvalore degli attivi nei quali il premio è stato investito; od ancora nel pagamento d'una maggiorazione irrisoria rispetto all'uno od all'altro. Questa Corte ha già stabilito infatti, in tema di polizze linked, che non può qualificarsi "assicurazione sulla vita" il contratto nel quale l'assicuratore in caso di morte si obblighi a pagare ai beneficiari un indennizzo "del tutto irrisorio" (Sez. 1, Sentenza n. 3785 del 12.2.2024, in fattispecie pressoché identica a quella oggi in esame) ovvero "trascurabile" (Sez. 1, Ordinanza n. 22008 del 24.7.2023). 1.4.3. In terzo luogo, se un contratto formalmente qualificato "assicurazione sulla vita" preveda la possibilità che, nel caso di morte del portatore di rischio, il beneficiario possa non ottenere alcun indennizzo in ragione dell'andamento dei valori mobiliari in cui è stato investito il premio, deve escludersi che ci si trovi al cospetto d'un contratto di assicurazione ex art. 1882 c.c. (Sez. 3, Ordinanza n. 2922 del 31.1.2024; Sez. 3, Ordinanza n. 22961 del 27.7.2023). Infatti, quanto più elevato è il rischio finanziario che risulti trasferito, in tutto o in parte, in capo all'assicurato, tanto più sarà ridotto il rischio demografico corso dall'assicuratore, posto che quest'ultimo, pure se formalmente esistente, può essere nei fatti del tutto neutralizzato qualora, all'epoca dell'evento, il valore del parametro finanziario preso a riferimento per il computo della prestazione dovuta risulti ridotto a zero....".

Quanto alla legislazione dell'Unione la Suprema Corte ha statuito che "In primo luogo, è infondato perché sia all'epoca della stipula dei contratti, sia oggidi, costituiscono materie armonizzate la disciplina dell'impresa d'assicurazione e l'intermediazione assicurativa, ma non le regole legali di ermeneutica. Lo stabilire perciò se un certo negozio presenti i requisiti di questo o quel tipo contrattuale resta prerogativa sovrana delle giurisdizioni nazionali. Del resto lo stesso Considerando 44 della Direttiva "vita" (2009/138) afferma che essa "non mira ad armonizzare le normative degli Stati membri in materia di contratti". Non sarà superfluo aggiungere che la Corte dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), la cui giurisprudenza - com'è noto - è in larga parte

sovrapponibile a quella direttamente qualificabile come eurounitaria e con questa sostanzialmente interagisce, ha già avuto occasione di precisare che uno dei principi basilari di un «contratto di assicurazione», ai sensi della direttiva sull'assicurazione vita, è l'esistenza di un'operazione giuridica che comporta "un'assunzione di rischio nuova e indipendente a titolo oneroso" (Corte EFTA, 10 maggio 2016, *Controparte_9* c. *Controparte_10* und *CP_11*, in cause riunite E-15/15 e E-16/15, § 61). 2.2. In secondo luogo, un contratto non va qualificato "assicurazione" sol perché la legislazione eurounitaria consente che sia stipulato da una società di assicurazione. La qualificazione dei contratti nell'ordinamento nazionale si fa per causa, non per soggetti. E del resto la legislazione eurounitaria consente alle imprese di assicurazione di stipulare contratti che pacificamente assicurazioni non sono (le capitalizzazioni, le fideiussioni), e persino contratti vietati nell'ordinamento nazionale (le assicurazioni tontinarie). 2.3. In terzo luogo, è priva di fondamento l'affermazione della ricorrente, secondo cui la Corte d'appello di Genova avrebbe "violato il diritto comunitario", come interpretato dalla Corte di giustizia. La Corte di giustizia si è occupata - direttamente od indirettamente - di polizze linked in quattro occasioni: -) CGUE, sez. V, 1.3.2012 C-166/11, ha qualificato "assicurazioni" le polizze linked ai soli fini della loro esclusione dall'applicazione alla Direttiva 85/577, sui contratti dei consumatori stipulati fuori dei locali commerciali; -) CGUE, sez. IV, 31.5.2018 in causa C-542/16, ha qualificato "assicurazioni" le polizze linked ai soli fini del loro assoggettamento alla Direttiva 2002/92 (sull'intermediazione ass.va) in punto di informazioni precontrattuali; -) CGUE 24.2.2022 in causa C-143/20+C-213/20, si è limitata a stabilire che l'ordinamento eurounitario impone all'intermediario assicurativo di fornire le informazioni precontrattuali in tema di polizze linked sia al contraente, sia all'assicurato; e comunque aveva ad oggetto un caso in cui l'indennizzo dovuto dall'assicuratore "non poteva essere inferiore" ai premi versati (§ 33), situazione ben diversa da quella oggi in esame; -) infine, CGUE 2.2.2023 in causa C-208/21 si è limitata a stabilire che anche la distribuzione di polizze linked non precedute da adeguata informazione, oppure illustrate con intenti decettivi sul loro reale contenuto, può costituire "pratica commerciale sleale". La Corte di giustizia, dunque, innanzitutto non ha imposto alcun vincolo di conformazione ai giudici nazionali in tema di polizze linked. La Corte di Lussemburgo non ha mai stabilito - né avrebbe potuto - quali dovessero essere i requisiti minimi essenziali da riscontrare, per distinguere tra assicurazione sulla vita e contratti di investimento. Si è limitata a stabilire che le polizze linked sono soggette alla disciplina eurounitaria solo a determinati fini. In secondo luogo, la Corte di Lussemburgo ha affermato i principi di cui sopra sul presupposto che il

contratto oggetto del contendere fosse effettivamente una assicurazione. Ma nel caso di specie è proprio questo presupposto che manca, avendo il giudice di merito - correttamente, per quanto detto - escluso che la polizza Portfolio fosse una assicurazione. Non è superfluo aggiungere a tal riguardo che lo stesso Avvocato Generale presso la Corte di Lussemburgo, nelle conclusioni rassegnate nella causa C 542/16 (richiamata insistentemente dalla CP_12), ha chiarito che le assicurazioni linked “devono essere necessariamente un prodotto ibrido composto da un’assicurazione sulla vita e da un investimento, giacché, qualora fossero costituiti esclusivamente da un investimento finanziario, non sarebbero un vero e proprio contratto assicurativo” (§ 80): così ammettendo che una “assicurazione” linked possa avere, di assicurazione, null’altro che il nome, e segnalando per giunta che anche il giudice di legittimità spagnolo ha ritenuto nullo un contratto linked travolto dalla “crisi Madoff” (ibidem, nota 20). La chiarezza dell’elaborazione della Corte di Giustizia sul punto rende, infine, evidente la non necessità di investirla nuovamente per la riaffermazione degli approdi appena ricordati: i quali consentono di escludere la fondatezza della doglianza articolata dalla ricorrente al riguardo....” (cfr. C. Cass. 21022/2024 in parte motiva).

Passando alla qualificazione dei contratti per cui è causa la disamina delle specifiche condizioni contrattuali, rimasta ai margini del contraddittorio, porta a ritenere che il contratto nr. [REDACTED] alla luce della documentazione contrattuale prodotta e, segnatamente, alla luce del contenuto della tabella di cui a pagina 4 del file prodotto sub doc. 2 di parte attrice, sia finalizzato alla copertura del rischio demografico nei termini indicati dalla Suprema Corte.

Tale conclusione non pare emergere con riguardo al contratto nr. [REDACTED] di cui al doc. 3 di parte attrice.

Quello che nel contratto viene indicato come “premio” unico annuo è in concreto l’importo che il cliente si impegna a corrispondere affinché il professionista provveda ad effettuare l’investimento con le modalità indicate nel contratto stesso (50% “comparto forza prudente categoria obbligazionario” e “50% comparto forza dinamica categoria flessibile”) (cfr. pag. 90 del file prodotto da parte attrice sub doc. 3) senza che tale rendimento sia in qualche modo finalizzato alla copertura del rischio demografico come indicato dalla Corte di Cassazione.

VII. Il disconoscimento delle sottoscrizioni

Irrelevante, pertanto, il disconoscimento delle sottoscrizioni di cui al documento 2) di parte attrice, in quanto, come visto, il contratto di assicurazione non necessita di forma scritta *ad substantiam* si osserva che entrambe le difese hanno ritenuto inammissibile il disconoscimento effettuato dall'attore per carenza di specificità.

In disparte dalla modalità di produzione dei documenti disconosciuti (più documenti in unico file) si osserva che il disconoscimento di tutte le sottoscrizioni apposte in un documento specificamente indicato è, ad avviso di questo Giudice, una allegazione sufficientemente specifica, non lasciando adito ad alcun dubbio interpretativo in relazione alle sottoscrizioni disconosciute (tutte nessuna esclusa). La specifica indicazione delle parti del documento in cui sono apposte le sottoscrizioni disconosciute, certamente opportuna al fine della consultazione e della disamina del documento, non avrebbe in ogni caso fornito alcuna specificazione ulteriore in relazione all'oggetto del disconoscimento.

VIII. La falsità delle sottoscrizioni: l'onere della prova

Pur essendo la domanda di dichiarazione di nullità dei contratti fondata sulla allegata natura apocriefa delle sottoscrizioni apposte sul contratto, non può ritenersi che l'onere della prova della falsità delle sottoscrizioni gravi sull'attrice.

Secondo un risalente orientamento della Suprema Corte "*le implicazioni processuali della deduzione della falsità di un documento, sul quale si fonda una domanda (in senso positivo o negativo), sono le stesse quale che sia il tipo di azione nel cui ambito tale deduzione sia formulata, con applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 214 e seguenti c.p.c. ...*" (cfr. C. Cass. 26943/2008 in parte motiva).

Analogo principio, pur con riguardo alla diversa questione della prova del credito in caso di accertamento negativo, è stato recentemente espresso da C. Cass. 9706/24 a cui si rinvia.

È pur vero che l'indirizzo di cui alla sentenza nr. 26943/2008 sopra citata è stato superato, ma solo in relazione alla produzione del testamento olografo e sulla base di considerazioni che attengono alla specificità di tale documento (sul punto cfr. C. Cass. 12307/2015).

In considerazione di quanto sopra deve ritenersi che l'onere della prova in merito all'autografia delle scritture apposte sulla documentazione contrattuale disconosciuta gravi sui convenuti.

IX. La dichiarazione di nullità del contratto ██████████

Tanto premesso le difese dei convenuti hanno formulato istanza di verifica della autenticità delle scritture la cui sottoscrizione è stata disconosciuta indicando quale unico mezzo di prova

l'espletamento di CTU grafologica.

Tale accertamento tecnico ammesso con l'ordinanza istruttoria non è stato espletato a fronte dell'omessa produzione dell'originale della documentazione disconosciuta.

L'onere di produrre l'originale del documento disconosciuto grava sulla parte che ha chiesto la verifica del documento che deve provvedervi materialmente, se il documento è in suo possesso, o mediante tempestiva istanza di ordine di esibizione se il documento è nella disponibilità della controparte o di terzi.

Nel caso in esame solo in sede di conferimento dell'incarico la difesa di *Controparte_3* ha dichiarato che per prassi l'originale del documento sottoscritto viene consegnato al cliente rimanendo alla compagnia solo le copie carbone.

In disparte dalla negazione di tale circostanza da parte dell'attore, quand'anche la prassi fosse quella indicata dalla convenuta *Controparte_3* sarebbe stato onere di questa formulare tempestiva richiesta di ordine di esibizione dell'originale del documento nei confronti dell'attore.

Quanto alla possibilità di espletare l'accertamento sulla copia si osserva che il CTU, in sede di udienza di conferimento dell'incarico, ha precisato che *"... è possibile effettuare consulenza anche sulla copia carbone ma che l'esito non sarà mai in termini di certezza avendo ad oggetto la sola forma in quanto non sono valutabili una serie di parametri grafotecnici fondamentali per la conclusione in merito all'univocità della provenienza di mano"*.

Da tale dichiarazione si evince il valore meramente indiziario di un eventuale accertamento svolto su copia carbone, la cui utilità a fini probatori è ininfluenza in assenza di altri eventuali elementi indiziari, non allegati dalle parti, che possano corroborare l'eventuale conclusioni in termini di attribuibilità della sottoscrizione.

Né tale elemento può desumersi dal pagamento dei premi in quanto ciò che è in discussione non è l'eventuale conclusione di un contratto (che ben potrebbe essere stato concluso in forma orale) ma l'autenticità delle sottoscrizioni disconosciute.

In forza di tutto quanto sopra argomentato il contratto nr. XXXXXXXXXX deve ritenersi nullo in quanto redatto in assenza di forma scritta.

X. La domanda ripetitoria

A fronte della nullità del contratto la domanda ripetitoria merita accoglimento.

Pur non avendo l'attrice provato l'effettivo pagamento dei premi conseguenti la conclusione di tale contratto parte convenuta *CP_1* ha riconosciuto l'intervenuto pagamento di due annualità per il complessivo importo di euro 40.000,00 e parte convenuta *Controparte_3* nulla ha contestato sul punto.

Parte attrice non ha indicato il soggetto nei cui confronti è stato effettuato il pagamento che è l'unico soggetto destinatario della domanda restitutoria.

Poiché tra le convenute è implicito che il pagamento sia avvenuto in favore di *Controparte_3* [...] (quale destinataria dei pagamenti come indicato nella documentazione contrattuale da tali parti ritenuta valida) è solo nei confronti di tale convenuta che la domanda restitutoria può avere accoglimento.

Nulla in relazione alla rivalutazione trattandosi di credito di valuta e non avendo parte attrice allegato il c.d. maggior danno.

Gli interessi sono dovuti nella misura di cui all'art. 1284 comma I cod. civ. dalla data della domanda di mediazione (27 gennaio 2025) al giorno precedente la notificazione dell'atto di citazione e nella misura di cui all'art. 1284 comma IV cod. civ. dal giorno della notificazione dell'atto di citazione.

XI. La domanda risarcitoria

Quanto alla domanda risarcitoria, premesso che la valutazione attiene agli eventuali danni conseguenti la sola domanda di nullità, si osserva che alcun danno conseguente la nullità del contratto è stato provato in atti.

XII. La domanda di manleva

Parte *Controparte_3* ha proposto una domanda di "manleva" (da qualificarsi quale domanda di regresso) sul presupposto di una allegata (da parte attrice) responsabilità di entrambe le convenute ex art. 1218 cod. civ.

Non sussistendo il presupposto della responsabilità solidale con riguardo alla domanda ripetitoria, la domanda di regresso deve essere respinta.

X. Le spese di lite

Le spese di lite tra parte attrice e *Controparte_3* seguono la soccombenza e, tenuto conto

dell'importo oggetto della pronuncia di condanna, vengono liquidate in euro [REDACTED] per compenso oltre rimborso forfettario e accessori di legge, rimborso CU e marca.

Le spese di lite tra parte attrice e la convenuta CP_1 che risulta colei che materialmente ha concluso, per conto di Controparte_3 il contratto dichiarato nullo, possono essere compensate.

Anche le spese tra le due convenute possono essere compensate non avendo la domanda di manleva determinato sostanziale aggravio difensivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica:

dichiara la nullità del contratto nr. [REDACTED] meglio descritto in parte motiva e per l'effetto condanna Controparte_3 a restituire a parte attrice la somma di euro [REDACTED] oltre interessi come indicato in parte motiva;

rigetta le ulteriori domande di parte attrice;

rigetta la domanda di manleva formulata dalla difesa di Controparte_3

Spese liquidate come in parte motiva.

Brescia, 21 maggio 2026

Il Giudice
dott. Alessia Busato

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209